



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2011 (23.05)
(OR. en)**

10296/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0275(COD)**

**TELECOM 70
MI 263
DATAPROTECT 54
JAI 330
CAB 33
INST 256
CODEC 840**

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

della:	PRESIDENZA
al:	CONSIGLIO
n. prop. Comm.:	14358/10 TELECOM 99 MI 346 COMPET 70 DATAPROTECT 794 CONSOM 16 CAB 361 CODEC 943
n. doc. prec.:	10018/11 TELECOM 63 MI 251 DATAPROTECT 49 JAI 309 CAB 31 INST 240 CODEC 792
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

I. INTRODUZIONE

1. Il 1° ottobre 2010, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (nel seguito "ENISA"). La proposta, menzionata nell'Agenda digitale europea¹, è intesa a rafforzare e modernizzare l'ENISA e a stabilire un nuovo mandato della durata di 5 anni.

¹ Doc. 9981/1/10 REV 1. L'azione fondamentale n. 6 dell'Agenda digitale europea prevede che nel 2010 la Commissione presenti "misure volte a raggiungere una politica rafforzata e di alto livello in materia di sicurezza delle reti e delle informazioni, che comprenda iniziative legislative come un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) rinnovata, nonché misure che permettano di rispondere più rapidamente ai cyber-attacchi, compresa una CERT per le istituzioni dell'UE".

2. La Commissione propone un nuovo elenco di compiti dell'ENISA, che aggiorna e riformula ampiamente i compiti attuali dell'Agenzia senza includere alcun compito operativo. La Commissione propone inoltre che l'ENISA funzioni da interfaccia tra esperti di sicurezza informatica e autorità pubbliche coinvolte nella lotta contro la criminalità informatica. La proposta mira a semplificare le strutture di gestione dell'Agenzia e suggerisce di aumentare progressivamente le risorse finanziarie e umane dell'ENISA, fatta salva la proposta della Commissione stessa per il quadro finanziario pluriennale successivo al 2013.
3. Il 30 settembre 2010, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'ENISA per quanto riguarda la durata dell'Agenzia. Analogamente, essa proponeva di prorogare in maniera identica di 18 mesi l'attuale mandato dell'Agenzia che scade nel marzo 2012, prolungando così la durata dell'ENISA fino al 13 settembre 2013.
4. In occasione del Consiglio TTE del 2 e 3 dicembre 2010, la presidenza ha informato i ministri dei progressi compiuti nell'esame delle due proposte e individuato le questioni politiche da affrontare nelle prossime discussioni. In linea di massima, tutte le delegazioni hanno accolto con favore e riconosciuto l'importanza crescente della sicurezza delle reti e dell'informazione in Europa.
5. Il Parlamento europeo ha avviato la prima lettura delle due proposte della Commissione, concentrandosi su quella relativa alla proroga della durata dell'ENISA. Il 14 febbraio 2011, Giles Chichester, relatore della commissione ITRE del Parlamento europeo, ha proposto che la proposta della Commissione sia adottata e la durata dell'Agenzia sia prorogata fino al 13 settembre 2013.
6. Per quanto riguarda la proposta di modernizzazione, il Parlamento europeo non ha ancora concluso la prima lettura e il progetto di relazione è atteso per il mese di settembre 2011.

II. RISULTATI DEI LAVORI

7. Dalle discussioni svoltesi in sede di Consiglio è emerso che saranno necessari ulteriori lavori sui compiti dell'ENISA, la durata del suo mandato, il ruolo e la struttura dei suoi organi e il suo finanziamento per consentire al Consiglio di pervenire ad un'opinione comune. Si tratta segnatamente delle questioni riguardanti il ruolo dell'ENISA per quanto concerne la criminalità informatica, la limitazione del suo mandato al periodo di 5 anni proposto, la partecipazione degli organismi incaricati del rispetto delle norme e di quelli preposti alla tutela della privacy come soggetti interessati a pieno titolo al gruppo permanente di parti interessate, il ruolo del consiglio di amministrazione nella definizione del programma di lavoro dell'Agenzia e i finanziamenti.
8. Pertanto, nei primi sei mesi del 2011, il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" si è concentrato in particolare sulle questioni inerenti alla modernizzazione dell'ENISA e per le quali è necessario un esame più approfondito. Per fornire al gruppo una visione generale degli attori e delle responsabilità a livello europeo ed internazionale, sono state organizzate varie discussioni specifiche in materia di sicurezza informatica. Gli organi dell'Agenzia e i loro compiti sono stati analizzati ai fini di un loro miglioramento, in modo da ottimizzarne il contributo all'efficienza e, quindi, al successo dell'Agenzia. Il Gruppo ha rilevato che l'attuale proposta non contiene una previsione dell'incidenza finanziaria per il periodo successivo all'attuale quadro finanziario pluriennale riguardante il periodo 2007-2013. Di conseguenza, le questioni di bilancio sono state discusse senza pregiudicare il quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013. Le discussioni hanno trattato aspetti relativi al bilancio in relazione ai lavori futuri dell'ENISA e tenendo conto dell'auspicio che siano condotti in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

9. Il gruppo ha esaminato in maniera approfondita il parere del garante europeo della protezione dei dati in merito alla proposta di modernizzazione. Il 1° marzo 2011, il garante europeo aggiunto della protezione dei dati ha presentato al gruppo il suo parere del 20 dicembre 2010 sulla proposta di modernizzazione ² e ha risposto ai quesiti e alle osservazioni delle delegazioni. Il gruppo ha altresì preso atto del parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di modernizzazione ³. E' stato consultato anche il Comitato delle regioni.
10. Inoltre, il gruppo ha esaminato la proposta della Commissione di estendere la durata dell'ENISA. In linea di massima, tutte le delegazioni si sono espresse a favore della proposta di estensione, riconoscendo la necessità di garantire la continuità dell'Agenzia. Pertanto, il 16 marzo 2011, il Coreper ha deciso che la prima lettura del Parlamento europeo possa, in linea di principio, risultare accettabile per il Consiglio. Nella plenaria del 24 marzo 2011, il Parlamento europeo ha votato all'unanimità a favore della relazione di Giles Chichester. La proposta della Commissione di estendere la durata dell'ENISA e la posizione del Parlamento europeo saranno esaminate dal Consiglio TTE il 27 maggio 2011 ai fini di un accordo in prima lettura.
11. La presidenza ha presentato al gruppo varie proposte di compromesso per tenere conto delle posizioni espresse dalle delegazioni. Attualmente esiste un ampio accordo di principio sul testo allegato.
12. Tuttavia resta ancora in sospeso la questione della durata dell'Agenzia. Numerose delegazioni convengono in linea di massima su un mandato limitato nel tempo, anche più lungo di quello proposto dalla Commissione. Varie delegazioni, invece, appoggiano un mandato di durata indeterminata.

² GU C 101, 1.4.2011, pag. 20.

³ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 58.

III. PROGRESSI COMPIUTI

13. I progressi compiuti riguardano i compiti dell'ENISA rinnovata, la struttura e il ruolo degli organi dell'Agenzia, nonché le questioni relative alla pianificazione dei lavori dell'ENISA e al funzionamento dell'Agenzia.

a. I compiti

14. Le delegazioni hanno espresso fin dall'inizio l'auspicio di disporre di un elenco dei compiti chiaro in grado di consentire all'ENISA di concentrarsi efficacemente sulle sue attività centrali in cui non dovrebbero essere inclusi compiti operativi. Di conseguenza, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'impegno in materia di capacità di prevenzione, rilevamento e reazione agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione. L'ENISA dovrebbe inoltre fornire maggiori consulenze all'Unione e, su richiesta, agli Stati membri sulle esigenze in materia di ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. Dovrebbe parimenti mantenere la sensibilizzazione allo stato più recente della sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione e sostenere la cooperazione tra gli enti pubblici competenti e le parti interessate pubbliche e private dell'Unione.
15. Per quanto concerne il ruolo dell'ENISA in relazione alla criminalità informatica, le delegazioni convengono in linea di principio sulla necessità che l'Agenzia instauri rapporti e scambi conoscenze e buone pratiche con gli organismi istituiti dal diritto dell'Unione, compresi quelli che si occupano di criminalità informatica e protezione dei dati, e fornisca consulenze sugli aspetti della sicurezza delle reti e dell'informazione che potrebbero avere un impatto sulle loro attività. Inoltre, l'ENISA dovrebbe mantenere l'attuale compito di formulare in modo indipendente conclusioni e fornire consulenza su argomenti che rientrano nell'ambito di applicazione e tra gli obiettivi del regolamento proposto.

b. Gli organi dell'Agenzia

16. Le delegazioni convengono ampiamente che il consiglio di amministrazione debba essere maggiormente coinvolto nella pianificazione delle principali attività, priorità e obiettivi dell'Agenzia. La definizione del piano pluriennale di politica del personale dovrebbe tenere conto delle prospettive pluriennali del programma di lavoro e dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia. Bisognerebbe aggiungere ai rappresentanti privi di diritto di voto sul consiglio di amministrazione un rappresentante dei fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
17. Il posto di direttore esecutivo dovrebbe essere oggetto di un concorso pubblico. Il direttore esecutivo dovrebbe prestare particolare attenzione all'elaborazione del progetto di programma di lavoro per garantire che tale progetto abbia obiettivi chiari e preveda gli indicatori necessari per misurare il successo delle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo dovrebbe dimostrare, su base continuativa, un impegno a favore di una gestione sana ed efficace.
18. Il direttore esecutivo dovrebbe essere in grado di proporre al consiglio di amministrazione esperti delle autorità competenti, incluse le autorità responsabili dell'applicazione delle norme e della tutela della privacy, in qualità di membri del gruppo permanente di parti interessate. Se non sono membri del gruppo, altri pertinenti organismi istituiti dal diritto dell'Unione possono essere invitati a presenziare alle riunioni del gruppo e partecipare alle sue attività.
19. Il gruppo dovrebbe poter essere presieduto da un suo membro, qualora il consiglio di amministrazione decida in tal senso a seguito di una proposta del direttore esecutivo.

c. Programma di lavoro, relazione e valutazione

20. Le delegazioni convengono sulla necessità di stabilire chiaramente nei pertinenti articoli che il consiglio di amministrazione partecipa fin dall'inizio all'elaborazione del programma di lavoro dell'Agenzia. Oltre a svolgere una funzione informativa, la relazione generale dovrebbe valutare e rendere pubblico l'impatto delle attività dell'Agenzia per l'anno precedente. Le richieste all'ENISA dovrebbero altresì tenere conto delle possibili implicazioni per le risorse. La valutazione da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento sulla modernizzazione dovrebbe altresì determinare l'adeguatezza della pianificazione del bilancio dell'Agenzia per gli anni successivi.
-

Proposta di compromesso della Presidenza per un
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
visto il parere del Comitato delle regioni⁵,
previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

[I considerando sono stati esclusi dal presente documento]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁴ GU C 107 del 6.4.2011, pag. 58.

⁵ GU C ..., del ..., pag.

SEZIONE 1 AMBITO D'APPLICAZIONE, OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in seguito: "l'Agenzia") al fine di assicurare un elevato ed efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito dell'Unione e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.
2. Gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dell'informazione e comunque le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per "*sicurezza delle reti e dell'informazione*" la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, ad un determinato livello di riservatezza, ad eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi forniti o accessibili tramite tale rete o sistema.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'Agenzia sviluppa e mantiene un elevato livello di competenza.
2. L'Agenzia assiste le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione delle politiche necessarie in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.
3. L'Agenzia assiste gli Stati membri al fine di aiutarli ad attuare le politiche necessarie a soddisfare le prescrizioni giuridiche e normative in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione previste dalla normativa dell'Unione vigente e futura, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

4. L'Agenzia aiuta a migliorare e rafforzare la capacità e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri per prevenire, rilevare e reagire ai problemi e agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione.
5. Essa si serve della sua competenza per stimolare un'ampia cooperazione tra attori dei settori sia pubblico che privato.

Articolo 3 **Compiti**

1. Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:
 - a) assiste la Commissione, su richiesta di questa o di propria iniziativa, su tutte le questioni inerenti all'elaborazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, fornendole consulenze, pareri e analisi e svolgendo attività preparatorie all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa UE nel settore;
 - b) fornisce consulenza all'Unione e, su richiesta, agli Stati membri sulle esigenze in materia di ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione al fine di reagire ai rischi e alle minacce attuali ed emergenti nel settore e di utilizzare efficacemente le tecnologie per la prevenzione dei rischi;
 - c) facilita la cooperazione tra Stati membri e tra questi e le istituzioni dell'Unione nell'impegno a prevenire, rilevare e reagire agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione qualora ciò abbia un impatto transfrontaliero;
 - d) sostiene gli Stati membri, su richiesta, nel loro impegno a sviluppare e migliorare capacità di prevenzione, rilevazione, analisi e reazione nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, a organizzare e realizzare esercitazioni a livello nazionale ed europeo e ad organizzare autonomamente campagne di sensibilizzazione per gli utenti finali nel loro territorio;

- e) assiste le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima nel loro impegno a mettere a punto capacità di prevenzione, rilevazione, analisi e reazione nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione;
- f) assiste gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima nel loro impegno a raccogliere, analizzare e divulgare i dati relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione;
- g) sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione conformemente alle disposizioni di quest'ultima e alle disposizioni nazionali applicabili a norma del diritto dell'Unione, mantiene la consapevolezza dello stato più recente della sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione a vantaggio degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione;
- h) instaura rapporti, scambia conoscenze e buone pratiche con gli organismi istituiti dal diritto dell'Unione, inclusi quelli che si occupano di criminalità informatica e protezione dei dati, e fornisce consulenze sugli aspetti della sicurezza delle reti e dell'informazione che potrebbero avere un impatto sulle loro attività finalizzate a creare sinergie tra il loro impegno e quello dell'Agenzia a promuovere il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione;
- i) sostiene la cooperazione tra gli enti pubblici competenti e tra le parti interessate del settore pubblico e di quello privato a livello di Unione, tra l'altro facilita il dialogo nonché la messa a punto e lo scambio di buone pratiche, promuove la condivisione di informazioni e la sensibilizzazione, aiuta a definire e adottare norme europee e internazionali in materia di gestione dei rischi e di sicurezza dei prodotti, delle reti e dei servizi elettronici;
- j) contribuisce all'impegno dell'Unione a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna, per promuovere la cooperazione internazionale e un approccio comune globale alle questioni relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

- k) formula in modo indipendente conclusioni, orientamenti e consulenza su argomenti che rientrano nell' ambito di applicazione e tra gli obiettivi del presente regolamento.

2. L'Agenzia svolge i compiti attribuiti da atti legislativi dell'Unione.

SEZIONE 2 ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 **Organi dell'Agenzia**

L'agenzia è composta da:

- a) un consiglio di amministrazione;
- b) un direttore esecutivo con relativo personale; nonché,
- c) un gruppo permanente di parti interessate.

Articolo 5 **Consiglio di amministrazione**

- 1. Il consiglio di amministrazione definisce gli orientamenti generali del funzionamento dell'Agenzia e assicura che l'Agenzia operi secondo i principi di cui al presente regolamento. Assicura inoltre la coerenza del lavoro dell'Agenzia con le attività svolte dagli Stati membri nonché dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima.
- 2. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno previa consultazione della Commissione.
- 3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Agenzia previa consultazione della Commissione. Il regolamento è pubblicato.
- 4. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e può revocarne la nomina.

5. Il consiglio di amministrazione è consultato dal direttore esecutivo sulle principali attività, priorità e obiettivi su cui l'Agenzia si concentrerà per l'anno seguente. Il primo progetto di programma di lavoro dell'Agenzia si basa sull'esito di tale consultazione.
6. Il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Agenzia conformemente all'articolo 12.
7. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Agenzia per l'anno precedente secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 2.
8. Il consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, adotta il piano pluriennale di politica del personale tenendo conto delle prospettive pluriennali del programma di lavoro e dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia, e ne informa debitamente l'autorità di bilancio.
9. Il consiglio di amministrazione adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia. Queste possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.
10. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.
11. Il consiglio di amministrazione può istituire organismi di lavoro, composti da membri del consiglio medesimo, che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni, compresi la stesura delle sue decisioni e il monitoraggio della relativa attuazione.

Articolo 6

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, autorizzato ad agire per conto di tale Stato membro, tre rappresentanti nominati dalla Commissione, nonché quattro rappresentanti privi del diritto di voto, designati dalla Commissione, ciascuno dei quali in rappresentanza di uno dei seguenti gruppi:
 - a) industria della tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
 - b) fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 - c) gruppi di consumatori;
 - d) esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.I membri del consiglio di amministrazione possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti conformemente al regolamento interno del consiglio di amministrazione.
2. I membri del consiglio di amministrazione e i rispettivi supplenti sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.
3. Il mandato dei rappresentanti dei gruppi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Se un rappresentante termina la propria partecipazione al rispettivo gruppo di interesse, la Commissione nomina un sostituto.

Articolo 7

Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente con mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.

Articolo 8

Riunioni

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto di voto.
3. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 9

Modalità di voto

1. Per consentire al consiglio di amministrazione di votare, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di impedimento a partecipare ad una riunione, un membro del consiglio di amministrazione può disporre di essere rappresentato conformemente al regolamento interno del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto.
2. La maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto è necessaria per l'adozione del regolamento interno del consiglio di amministrazione, del regolamento interno dell'Agenzia, del bilancio, del programma di lavoro annuale e per la nomina, la proroga del mandato e la revoca del direttore esecutivo.

Articolo 10

Il direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e dimostra, su base continuativa, l'impegno a favore di una gestione sana ed efficace.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso pubblico, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il direttore esecutivo è nominato per un periodo di cinque anni, in base al merito e a capacità amministrative e manageriali documentate, nonché sulla base di competenze ed esperienze specifiche. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
3. Durante i nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo di cui al paragrafo 2 e fatto salvo l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, la Commissione redige una relazione di valutazione che riguarda, in particolare: Nella relazione di valutazione, la Commissione esamina in particolare:
 - i risultati ottenuti dal direttore esecutivo e
 - i compiti e le esigenze dell'Agenzia per gli anni successivi.
4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle esigenze dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore esecutivo per un periodo non superiore a tre anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese prima della proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
6. Il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
7. Il direttore esecutivo è responsabile di:
 - a) provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia;
 - b) attuare il programma di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;
 - c) assicurare che l'Agenzia svolga le proprie attività secondo le esigenze di coloro che fruiscono dei suoi servizi, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti;

- d) tutte le questioni specifiche inerenti al personale, garantendo che siano conformi agli orientamenti e alle decisioni generali del consiglio di amministrazione;
 - e) sviluppare e mantenere i contatti con le istituzioni e gli organismi dell'Unione istituiti dal diritto di quest'ultima;
 - f) sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con le parti interessate;
 - g) altri compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.
8. In base alle esigenze e nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia, il direttore esecutivo può istituire dei gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti. Il consiglio di amministrazione ne è informato in anticipo. Le procedure relative in particolare alla composizione, alla nomina degli esperti da parte del direttore esecutivo e al lavoro dei gruppi di lavoro ad hoc vengono specificate nel regolamento interno dell'Agenzia.
9. Il direttore esecutivo mette a disposizione del consiglio di amministrazione personale di supporto e altre risorse, secondo le necessità.

Articolo 11

Gruppo permanente di parti interessate

1. Il consiglio di amministrazione istituisce il gruppo permanente di parti interessate, su proposta del direttore esecutivo, composto da esperti che rappresentano i soggetti interessati, quali l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, le organizzazioni dei consumatori, gli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e le pertinenti autorità, inclusi gli organismi dell'Unione incaricati del rispetto delle norme e quelli preposti alla tutela della privacy.
2. Le modalità inerenti in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri da parte del consiglio di amministrazione, alla proposta del direttore esecutivo e al funzionamento del gruppo sono specificate nel regolamento interno dell'Agenzia e rese pubbliche.

3. Il gruppo è presieduto dal direttore esecutivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione può decidere di delegare il compito di presidente ad un membro del gruppo.
4. Il mandato dei membri è di due anni e mezzo. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri del gruppo. Il personale della Commissione e gli esperti degli Stati membri possono presenziare alle riunioni del gruppo e partecipare alle sue attività. Se non sono membri, altri pertinenti organismi istituiti dal diritto dell'Unione possono essere invitati a presenziare alle riunioni del gruppo e partecipare alle sue attività.
5. Il gruppo fornisce consulenza all'Agenzia per lo svolgimento delle sue attività. In particolare, il gruppo consiglia il direttore esecutivo ai fini della stesura della proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia e nell'assicurare la comunicazione con le parti interessate su tutte le questioni inerenti al programma di lavoro.

SEZIONE 3 FUNZIONAMENTO

Articolo 12 ***Programma di lavoro***

1. L'Agenzia svolge la sua attività secondo quanto previsto dal suo programma di lavoro, che deve contenere tutte le attività programmate. L'esistenza del programma di lavoro non pregiudica la possibilità che l'Agenzia svolga anche attività non programmate che rientrano nei suoi obiettivi e compiti e nei limiti finanziari stabiliti. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione delle attività dell'agenzia non previste nel programma di lavoro.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'elaborazione del primo progetto di programma di lavoro dell'Agenzia, previa consultazione della Commissione, del consiglio di amministrazione e del gruppo permanente di parti interessate. Il direttore esecutivo provvede affinché il primo progetto di programma di lavoro dell'Agenzia abbia obiettivi chiari e preveda gli indicatori necessari per valutare il successo delle attività dell'Agenzia.

3. Anteriormente al 1° marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione il primo progetto di programma di lavoro per l'anno successivo.
4. Anteriormente al 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato la Commissione, adotta il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo. Il programma di lavoro comprende prospettive pluriennali. Il consiglio di amministrazione provvede a che tale programma indichi chiaramente gli obiettivi da raggiungere, le risorse da assegnare e le modalità di misurazione dei risultati delle attività dell'Agenzia e che sia coerente con gli obiettivi dell'Agenzia nonché con le priorità legislative e strategiche dell'Unione nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione.
5. Il programma di lavoro è organizzato secondo il principio della gestione basata sull'attività (ABM, Activity-Based Management). Il programma di lavoro è conforme allo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e al bilancio dell'Agenzia per lo stesso anno finanziario.
6. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette il programma di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

Articolo 13

Relazione generale

1. Ogni anno, il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione un progetto di relazione generale che tratta tutte le attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente. La relazione generale valuta e rende pubblico l'impatto delle attività dell'Agenzia per l'anno precedente.
2. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Agenzia per l'anno precedente.
3. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette la relazione generale dell'Agenzia al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e ne dispone la pubblicazione.

Articolo 14
Richieste all'Agenzia

1. Le richieste di consulenze e assistenza nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia sono inoltrate al direttore esecutivo e corredate di una documentazione informativa che illustra la questione da esaminare. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione in merito alle richieste ricevute, al possibile impatto sulle risorse e, a tempo debito, al seguito dato alle richieste. Qualora respinga una richiesta, l'Agenzia deve motivare il proprio rifiuto.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono provenire:
 - a) dal Parlamento europeo;
 - b) dal Consiglio;
 - c) dalla Commissione;
 - d) da un qualsiasi organismo competente designato da uno Stato membro come autorità nazionale di regolamentazione definita all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.
3. Le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo alla presentazione, alla definizione delle priorità e al seguito da dare alle richieste rivolte all'Agenzia, come pure all'informazione del consiglio di amministrazione in merito ad esse, sono definite dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell'Agenzia.

Articolo 15
Dichiarazione d'interesse

1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, come pure i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza oppure qualsiasi interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono presentate ogni anno per iscritto.

2. I membri del consiglio di amministrazione, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il direttore esecutivo dichiarano al più tardi a ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza, in relazione ai punti all'ordine del giorno. La procedura relativa alla sostituzione di un membro nella riunione o alla sua astensione dal partecipare alle discussioni inerenti a tali punti è stabilita dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell'Agenzia.

Articolo 16
Trasparenza

1. L'Agenzia si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto degli articoli 14 e 15.
2. Essa provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 15.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività dell'Agenzia.
4. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 17

Riservatezza

1. Fatto salvo l'articolo 14, l'Agenzia non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.
2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del gruppo permanente di parti interessate, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell'Agenzia, compresi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, restano soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 del trattato anche dopo la cessazione delle proprie funzioni.
3. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Il consiglio di amministrazione può decidere di consentire all'Agenzia di trattare informazioni riservate. In questo caso, il consiglio di amministrazione, in accordo con la Commissione, adotta un regolamento interno che applica i principi di sicurezza enunciati nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica in regolamento interno della Commissione⁶ e che segnatamente disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.

Articolo 18

Accesso ai documenti

1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere impugnate mediante denuncia presentata al mediatore europeo o mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 del trattato.

⁶ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

SEZIONE 4 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 19 *Adozione del bilancio*

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo proveniente dal bilancio dell'Unione europea, dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attività, come stabilito dall'articolo 28, e dai contributi volontari degli Stati membri. Gli Stati membri che versano contributi volontari non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, tecniche, infrastrutturali, di esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico.
4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
5. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese redatto dal direttore esecutivo, adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette entro il 31 marzo lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e un progetto di programma di lavoro, alla Commissione e agli Stati con cui l'Unione europea ha concluso accordi a norma dell'articolo 28.
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (l'"autorità di bilancio") insieme al progetto di bilancio dell'Unione europea.
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa sottopone all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 del trattato.

9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.
10. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.
11. Insieme al programma di lavoro, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, il consiglio di amministrazione modifica il bilancio e il piano di lavoro dell'Agenzia per conformarli al bilancio generale dell'Unione europea. Il consiglio di amministrazione lo trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.

Articolo 20
Lotta antifrode

1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁷.
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁸ e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per l'insieme dei collaboratori dell'Agenzia.

⁷ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.
2. Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell'Agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.
3. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁹ (in prosieguo: "regolamento finanziario generale").
4. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche all'autorità di bilancio.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
7. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. Il direttore esecutivo pubblica i conti definitivi.
9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al Consiglio di amministrazione.

⁹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
11. Il Parlamento europeo, agendo su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

SEZIONE 5 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 ***Natura giuridica***

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

Articolo 23 ***Personale***

1. Il personale dell'Agenzia, compreso il direttore esecutivo, è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.
2. Il consiglio di amministrazione esercita, relativamente al direttore esecutivo, tutte le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e all'autorità abilitata a stipulare i contratti dal regime.
3. Il direttore esecutivo esercita, relativamente al personale dell'Agenzia, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime.

4. L'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati degli Stati membri. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione di questa disposizione.

Articolo 24
Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 25
Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia è obbligata, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.
3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Agenzia.

Articolo 26

Lingue

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹⁰. Gli Stati membri e gli altri organismi da essi designati possono rivolgersi all'Agenzia e ottenere la risposta nella lingua dell'Unione di loro scelta.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 27

Protezione dei dati di carattere personale

Nel trattare i dati relativi agli individui, in particolare nell'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia rispetta i principi di protezione dei dati personali ed è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 28

Partecipazione di paesi terzi

1. Alle attività dell'Agenzia possono partecipare i paesi terzi che hanno concluso con l'Unione europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la normativa UE nella materia disciplinata dal presente regolamento.
2. In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi sono concordate soluzioni organizzative relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Agenzia, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle iniziative intraprese dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale.

¹⁰ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dal trattato di adesione del 1994.

SEZIONE 6 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 ***Clausola di riesame***

1. Entro tre anni dalla data di istituzione di cui all'articolo 34, la Commissione, tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti interessati, chiede una valutazione da parte di terzi indipendenti sulla base del mandato concordato con il consiglio di amministrazione. La valutazione esamina l'impatto e l'efficacia dell'Agenzia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'efficacia delle pratiche operative dell'Agenzia [...]. La valutazione serve da base per determinare se l'Agenzia è ancora uno strumento efficace, se la pianificazione del bilancio per gli anni successivi è adeguata [e se la durata dell'Agenzia debba essere ulteriormente prorogata oltre il periodo di cui all'articolo 33].
2. Le risultanze della valutazione sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono rese pubbliche.
3. La valutazione è trasmessa al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia, al suo bilancio ed ai suoi metodi di lavoro. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo dovrebbero tenere conto dei risultati della valutazione in sede di pianificazione pluriennale delle attività dell'Agenzia.

Articolo 30 ***Cooperazione dello Stato membro ospitante***

Lo Stato membro in cui ha sede l'Agenzia garantisce le migliori condizioni possibili per un funzionamento corretto ed efficace dell'Agenzia.

Articolo 31 ***Controllo amministrativo***

L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del mediatore, a norma delle disposizioni dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 32

Abrogazione e sostituzione

1. Il regolamento (CE) n. 460/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 460/2004 e all'ENISA si intendono fatti al presente regolamento e all'Agenzia.
2. L'Agenzia sostituisce l'Agenzia istituita dal regolamento (CE) n. 460/2004 per quanto riguarda diritti di proprietà, accordi, obblighi giuridici, contratti di lavoro, impegni finanziari e responsabilità.

[Articolo 33

Durata

L'Agenzia è istituita il [...] per un periodo di [...] anni.]

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a decorrere dal 14 marzo 2012, oppure dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a seconda di quale sia la data posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
